



PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE Prot. n. 58895-11

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 26 DELLA L.R. 3/2000, PER LE OPERAZIONI DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/2006 DI MESSA IN RISERVA (R13) CON EVENTUALE SELEZIONE E CERNITA (R12). Z.A. SRL (P.IVA 02773140278). SEDE LEGALE E SEDE IMPIANTO: VIA DEGLI ABETI N. 17 - 30174, CHIRIGNAGO VENEZIA

Determina N. 1753/2011

Responsabile del Procedimento: MEMOLI SOFIA
Responsabile dell'Istruttoria: BASSA SARA

IL DIRIGENTE AMBIENTE

Visto che:

con prot. n.5293 del 02.02.2010 è stato rilasciato il decreto di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000, per le operazioni dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di messa in riserva (R13) con eventuale selezione e cernita (R12) e recupero R3 - R4;

con prot. n. 16060 del 23.03.2010 la ditta ha inviato l'appendice n. 2 alla polizza fideiussoria in ottemperanza all'art. 4) del decreto prot. n. 5293 del 02.02.2010;

con prot. n. 18133 del 31.03.2010 la ditta ha inviato, in ottemperanza all'art. 5) del decreto prot. n. 5293 del 02.02.2010:

- dichiarazione ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato
- collaudo aree di stoccaggio autorizzate
- comunicazione data di avvio dell'impianto
- nomina tecnico responsabile

inoltre documentazione attestante regolarità antincendi e tabella dei CER in entrata all'impianto.

con prot. n. 22009 del 15.04.2010 è stato trasmesso il modulo di accettazione prot. n. 22006 del 15.04.2010 della polizza fideiussoria n. 1824666 con decorrenza 20.03.2009 e scadenza il 20.01.2013;

con nota prot. n. 147 del 03.01.2011 la ditta ha chiesto la proroga di giorni 30 per la presentazione del collaudo tecnico funzionale ai sensi dell'art. 25) della L.R. 3/2000 considerato il periodo festivo che ha reso indisponibili i tecnici incaricati alla stesura della documentazione tecnica;

con prot. n. 3211 del 19.01.2011 è stata concessa una proroga al 15.02.2011 alla presentazione del collaudo funzionale;

con prot. n. 9604 del 16.02.2011 la ditta ha inviato, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 7) del decreto n.5293 del 02.02.2010, il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto redatto dall'ing. Mario Seccafien iscritto al n. 1840 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, il CPI, la nuova autorizzazione allo scarico acque piazzale e la nuova planimetria dell'impianto;

con prot. n. 31604 del 11.05.2011 è stato chiesto alla ditta di integrare il collaudo tecnico-funzionale, inviare apposita istanza di autorizzazione all'esercizio in marca da bollo richiedendo anche l'operazione di recupero R12 non

ricompresa nel decreto di approvazione progetto prot. n. 5293 del 02.02.2010 e di trasmettere appendice di adeguamento della garanzie finanziarie secondo il modello trasmesso;

con prot. n. 41151 del 15.06.2011 la ditta ha trasmesso istanza in marca da bollo per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, nota tecnica integrativa sulle modalità di gestione dei rifiuti in azienda, integrazione del collaudo tecnico-funzionale, planimetria definitiva dell'impianto;

con la medesima nota n. 41151 del 15.06.2011 la ditta ha chiesto l'inserimento di ulteriori codici CER;

con prot. n. 46593 del 01.07.2011 la ditta ha inviato n. 4 copie dell'Appendice n. 3 alla polizza fideiussoria della COFACE ASSICURAZIONI SpA n. 1824666;

con nota prot. n. 47520 del 05.07.2011 è stata data comunicazione alla ditta di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 diretto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio limitatamente alle operazioni di recupero codificate con le causali R13, R12 costituito da eliminazione di frazioni estranee, ed R12 costituito da selezione e cernita su rifiuti "misti";

con nota del 20.07.2011, acquisita agli atti con prot. n. 52845 del 21.07.2011 la ditta ha inviato osservazioni e chiarimenti in merito alla nota prot. n. 47520 del 05.07.2011 di avvio del procedimento dichiarando di rinunciare alle operazioni di recupero R3 e R4 allegando la nuova tabella dei codici CER e delle relative operazioni di recupero che intende effettuare, limitate a R12sc "selezione e cernita" e R12el "eliminazione impurezze" e la planimetria aggiornata dell'impianto;

nella medesima nota la ditta ha richiesto la possibilità di attuare una procedura alternativa sulle modalità di svolgimento delle analisi sui rifiuti con "codice a specchio" sia in ingresso che in uscita;

con fax del 10.08.2011, acquisito agli atti con prot. 588077 del 10.08.2011, la ditta ha integrato la relazione tecnica del 20.07.2011, prot. n. 52845 del 21.07.2011, specificando le frazioni omogenee ottenibili per ciascun codice CER sottoposto all'operazione R12 selezione e cernita;

la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

con la L.R. n. 20/2007 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

il D.M. 18.02.2011 n. 52 disciplina il regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/02006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03/08/2009, n. 102.

il D.M. 26.05.2011 proroga il termine di cui all'art. 12 c. 2 del decreto 17.12.2009 recante l'istituzione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

ritenuto di autorizzare l'attività R12sc "selezione e cernita" unicamente sui rifiuti per i quali, nella documentazione tecnica, la ditta ha indicato le frazioni merceologiche omogenee ottenibili dall'attività di selezione e cernita medesima;

ritenuto altresì di non autorizzare l'operazione di R12 sc sui rifiuti elettrici ed elettronici per i quali il trattamento richiede idonee attrezzature non previste in impianto;

ritenuto infine di non accogliere la richiesta di attuare una procedura alternativa sulle modalità di svolgimento delle analisi sui rifiuti con "codice a specchio" sia in ingresso che in uscita, in la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 52845 del 21.07.2011, non è adeguatamente supportata da documentazione atta a dimostrare la costanza nel tempo delle caratteristiche analitiche e merceologiche dei rifiuti in entrata e prodotti;

DETERMINA

- Art 1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della Z.A. Srl (p.iva 02773140278) con sede legale e dell'impianto in via Degli Abeti n. 17, Chirignago VE ,per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- R12^{SC}**: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
- R12^{EL}**: Eliminazione delle frazioni estranee;
- R13**: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;
- D15**: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto;
- nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art.2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed è subordinata all'attestazione di cui all'art. 3).
- Art.3) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate a seguito di nota provinciale prot. 31604 del 11.05.2011 e secondo il modello alla stessa allegato, è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
- Art.4) Il presente provvedimento ha validità fino al **01.02.2020** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- Art.5) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite, in particolare le operazioni R12^{SC} e le relative frazioni ottenute, sono quelle individuate nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante individuate nelle aree specificate nella planimetria allegata.
- Art.6) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13), dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita ed in attesa di successiva lavorazione, dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita da inviare ad impianti terzi, e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **650 tonnellate** di rifiuti non pericolosi (ricevuti da terzi e/o prodotti).
- Art.7) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **60 tonnellate/giorno**.
- Art.8) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente art.6) , sono quelli elencati nella seguente tabella:

CER	Descrizione del rifiuto
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato all'art. 6, dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- Art.9) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art.10) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- Art.11) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.

- Art.12) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- Art.13) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art.14) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e, se del caso, rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art.15) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
- Art.16) E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.

OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI (R12 - R13)

- Art.17) L'operazione di recupero R12^{EL} consistente nell'eliminazione delle frazioni estranee contenute nei rifiuti comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- Art.18) L'operazione di recupero R12^{SC} consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER di cui alla tabella riportata all'articolo 15 del presente provvedimento.
- Art.19) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- Art.20) I rifiuti identificati da un codice CER "voce a specchio", potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- Art.21) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- Art.22) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

NORME TECNICHE PER LO STOCCAGGIO

- Art.23) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- Art.24) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- Art.25) Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
- Art.26) L'altezza massima dei cumuli non potrà superare 2,5 metri.
- Art.27) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- Art.28) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Art.29) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- Art.30) Nelle zone destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno dovrà essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni opportunamente dotati di sistemi di copertura e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

- Art.31) Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso.
- Art.32) I cassoni, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, tali trattamenti devono essere riportati nel registro delle manutenzioni.
- Art.33) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art.34) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati idonei alla loro ricezione.
- Art.35) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- Art.36) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- Art.37) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- Art.38) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Art.39) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- Art.40) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- Art.41) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- Art.42) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- Art.43) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- Art.44) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- a. dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - b. dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
 - c. dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- Art.49) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Venezia e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- Art.50) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art.51) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCI.

Art.52) Entro 90 (novanta) giorni dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Provincia un manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:

- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
- b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
- c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
- d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.53) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art.54) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

Art.55) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Z.A. Srl. e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Venezia, all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso all'AATO Rifiuti di Venezia.

La presente copia composta di n. 8
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
4/15/2000.
Venezia, il 10 AGO. 2011

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

Il funzionario tecnico

D.SS. SOFIA NEMOLI
Sofia Nemoli



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 10 OTT. 2011

TABELLA 1

ELENCO RIFIUTI IN INGRESSO E OPERAZIONI AUTORIZZATE

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO			FRAZIONI DERIVANTI DALL'OPERAZIONE R12 _{SC} - ELENCO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO -
		R13	R12 _{SC}	R12 _{EL}	
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	X	X	X	Carta "bianca", giornalame, cartone ecc.
15.01.02	Imballaggi in plastica	X	X	X	Plastiche "dure", plastiche "tenere", film plastici, cassette, reti per frutta e verdura, sacchi
15.01.03	Imballaggi in legno	X		X	-
15.01.04	Imballaggi metallici	X	X	X	Metalli ferrosi e non ferrosi
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	Frazioni da rifiuto "misto"
16.01.03	Pneumatici fuori uso	X			-
16.01.17	Metalli ferrosi	X	X	X	Ferro, acciaio, ghisa
16.01.18	Metalli non ferrosi	X	X	X	Rame, bronzo, ottone ecc.
16.01.19	Plastica	X	X	X	Plastiche "dure", plastiche "tenere", film plastici, cassette, reti per frutta e verdura, sacchi
16.01.22	Componenti vari non soggetti a bonifiche, derivanti da lavori di manutenzione/ristrutturazione/costruzione di industrie aeronavali	X	X	X	Frazioni da rifiuto "misto"
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	X		X	-
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	X		X	-
17.02.01	Legno	X		X	-
17.02.02	Vetro	X		X	-
17.02.03	Plastica	X	X	X	Plastiche "dure", plastiche "tenere", film plastici, cassette, reti per frutta e verdura, sacchi
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	Frazioni da materiali accoppiati
17.04.02	Alluminio	X	X	X	Profili, lastre, spezzoni, sfridi da lavorazione meccanica ecc.
17.04.05	Ferro e acciaio	X	X	X	Ferro, acciaio, ghisa
17.04.07	Metalli misti	X	X	X	Rame, bronzo, ottone ecc.
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X	Separazione guaina da conduttore con pelacavi
17.04.03	Piombo	X		X	-
17.04.04	Zinco	X		X	-
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01 e 17.09.03	X			-
17.09.04	Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903	X	X	X	Frazioni da rifiuto "misto"
19.12.01	Carta e cartone	X	X	X	Carta "bianca", giornalame, cartone ecc.
19.12.02	Metalli ferrosi	X	X	X	Ferro, acciaio, ghisa
19.12.03	Metalli non ferrosi	X	X	X	Rame, bronzo, ottone ecc.
19.12.12	Limitatamente ai cavi elettrici	X	X	X	Separazione guaina da conduttore con pelacavi